



COMUNICATO UFFICIALE N.259

259/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 23 Aprile 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;ADr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca FICARROTTA/U.S.AGROPOLI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2015 il sig.Luca FICARROTTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.100,00 quale saldo maturato alla data del 17/12/2014 in quanto poi svincolato.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Luca FICARROTTA della somma di €.6.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' GALLI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/01/2015 il sig.Nicolo' GALLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.5.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.600,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Nicolo' GALLI della somma di €.1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Mario ESPOSITO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/01/2015 il sig.Mario ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Mario ESPOSITO della somma di €.5.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SOLLITTO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/02/2015 il sig.Francesco SOLLITTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.275,00 maturata fino al 16/12/2013 in quanto poi trasferito ad altra squadra. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Francesco SOLLITTO della somma di €.2.275,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FRAU/A.C.PORTOTORRES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/01/2015 il sig.Alessandro FRAU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.PORTOTORRES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.13.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società in data 11/02/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che nella richiesta del calciatore esiste un errore, in quanto lo stesso è stato trasferito ad altra Società nel mese di Dicembre 2013 e che allo stesso sono stati versati €.4.000,00.

In data 7/04/2015 il legale del ricorrente, replicava alla nota della Società ammettendo l'errore asserendo che il calciatore ha percepito i 4.000,00 euro menzionati dalla Società, ma che rimarrebbe sempre in credito di €.2.000,00.

Rileva preliminarmente la Commissione, che la richiesta del calciatore, così come formulata, non può essere accolta, in quanto in totale contrasto con quanto dichiarato nella documentazione iniziale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile per indeterminatezza esatta della domanda, il ricorso presentato dal Sig.Alessandro FRAU nei confronti della Società A.C.PORTOTORRES.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANZO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2015 il sig.Vincenzo MANZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Vincenzo MANZO della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Bernardo FAMA/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/01/2015 il sig.Bernardo FAMA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.580,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Bernardo FAMA della somma di €.1.580,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo GATTULLI/S.S.D.JOLLY MONTEMURLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/12/2014 il sig.Riccardo GATTULLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.JOLLY MONTEMURLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.JOLLY MONTEMURLO al pagamento in favore del sig.Riccardo GATTULLI della somma di €.4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivano CIANO/MATERA CALCIO S.r.l.

Con ricorso, notificato il 5/2/2015, Ivano Ciano esponeva di aver concluso un accordo economico con la società S.S. Matera Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di €.20.000,00, precisando di aver percepito acconti ammontanti ad €. 16.000,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della società al pagamento del residuo importo di €. 4.000,00. Si costituiva la società contestando integralmente la pretesa proposta dal Ciano, della quale insisteva per il rigetto sul decisivo rilievo della corresponsione, con plurimi versamenti per complessivi €. 20.900,00, allegando la relativa documentazione - doc. ti da 2 a 14 -.

Rileva al riguardo la Commissione che dai documenti prodotti si evince l'obbiettivo riscontro di pagamenti per €. 19.200,00, comprovati dalla produzione di assegni bancari con relativa girata per l'incasso ed estratti conto nei quali risultano annotati i detti addebiti.

Deve, viceversa ed al contrario, osservarsi che alcuna valenza probatoria può attribuirsi al documento versato in atti sub 14), in quanto trattasi di fotocopia leggibile della sola matrice del titolo (assegno circolare), documentazione che, in difetto della richiesta della parte di emissione del titolo stesso, e della comunicazione dell'istituto di credito attestante l'esecuzione della disposizione di bonifico, va considerata quale mera allegazione difensiva sfornita di qualsiasi prova.

Consegue dalle superiori considerazioni che il credito del ricorrente risulta accertato nella misura di €. 800,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Ivano CIANO della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ORLANDO/MATERA CALCIO S.r.l.

Con ricorso, notificato il 17/03/2015, Fabio ORLANDO esprimeva di aver concluso un accordo economico con la società S.S. Matera Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di €.14.116,38 precisando di aver percepito acconti ammontanti ad €.9.900,00. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della società al pagamento del residuo importo di €.4.216,38.

La Commissione Accordi Economici:

- letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
- udito il relatore;
- sentite le parti;
- ritenuto che la liberatoria datata 08.05.2014, prodotta in giudizio dalla Società, per il suo tenore letterale, non può che ritenersi riferita al periodo precedente la sua sottoscrizione e non anche ai mesi di maggio e giugno 2015, in cui il calciatore ha eseguito le proprie prestazioni e la società nulla ha in merito contestato;
- ulteriore conferma si evince dal fatto che gli importo corrisposti al calciatore sono inferiori a quelli pattuiti nell'accordo economico;
- pertanto, è ritenuto dovuta la differenza di Euro 4.216,38;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio ORLANDO della somma di €.4.216,38

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Erika CAMPESI/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/01/2015 la sig.na Erika CAMPESI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Erika CAMPESI della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DELLA CALCIATRICE Linda TUCCERI CIMINI/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/01/2015 la sig.na Linda TUCCERI CIMINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.200,00, richiedeva la condanna della Società'al pagamento della rimanente somma di €.4.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Linda TUCCERI CIMINI della somma di €.4.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DELLA CALCIATRICE Arianna CRISCIONE/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/01/2015 la sig.na Arianna CRISCIONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intero importo.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Arianna CRISCIONE della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Gaelle THALMANN/A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI

Con ricorso, ritualmente notificato il 5/3/2015, Gaelle THALMANN esponeva di aver concluso con la A.S.D. Torres Femminile Sassari, per la stagione agonistica 2013-2014, un accordo economico con il quale si determinava il compenso a favore di essa ricorrente di complessivi € 7.500,00.

Tanto premesso e rilevato che a fronte del puntuale adempimento delle proprie prestazioni la società non le aveva corrisposto alcuna somma, conveniva in giudizio la A.S.D. Torres Femminile Sassari chiedendone la condanna al pagamento di € 7.500,00.

La ricorrente dava, poi, atto che nella stagione 2014-2015 l'A.S.D. Torres Femminile Sassari si era "...scissa mediante costituzione di altra società...Sef Torres s.r.l...", mantenendo inalterata, ai sensi dell'art. 20 N.O.I.F., l'unitarietà dell'azienda sportiva, conveniva in giudizio quest'ultima chiedendone la condanna, in via solidale o separatamente con l'A.S.D. Torres Femminile Sassari, al pagamento dell'importo di € 7.500,00.

Con memoria del 1/4/2015 si costituiva la Sef Torres 1903 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Domenico Capitani, la quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione adita sul rilievo dell'iscrizione della società al campionato di lega pro (Lega Italiana Calcio Professionistico) e contestava integralmente, nel merito, la pretesa avanzata dalla ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.

La ricorrente depositava ulteriore memoria replicando, analiticamente e diffusamente, alle argomentazioni difensive svolte dalla Sef Torres ed, in particolare, contestando l'eccezione di incompetenza della Commissione, la carenza di legittimazione passiva della A.S.D. Torres Femminile Sassari, rilevando l'inesistenza della A.S.D. Eurospin Sassari Calcio Femminile ed insistendo nell'accoglimento delle domande proposte.

La società sportiva A.S.D. Torres Femminile Sassari, benchè ritualmente citata non si costituiva.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che deve esaminarsi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in quanto attinente l'ambito di "giurisdizione attribuito all'organo giudicante, che, in ogni caso, essa Commissione difetta di competenza a conoscere del ricorso avanzato nei confronti della Sef Torres 1903 s.r.l. sul decisivo ed assorbente rilievo, desumibile dall'inequivoco tenore letterale della norma - nel caso art. 25 bis, 2° comma -, secondo cui alla stessa è riservata la cognizione "...su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della LND e le relative società...concernenti le indennità...e gli accordi relativi all'erogazione di una somma annuale di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F.".

Ne discende l'infondatezza della tesi, seppur suggestiva, sostenuta dalla difesa della ricorrente, ma viziata da una lettura parziale della disposizione in esame, in quanto al profilo oggettivo - la conclusione di un accordo economico sussumibile nell'alveo di operatività dell'art. 94 ter N.O.I.F., tale l'aspetto valorizzato in via esclusiva dalla ricorrente -, si accompagna, per quanto espressamente esplicitato nella norma in esame, il parametro soggettivo di riferimento, precisato nelle parti contraenti l'accordo economico e, cioè, tesserati con società partecipanti ai campionati della L.N.D. e queste ultime società, con l'ovvia e vincolante limitazione della competenza ai soli accordi che annoverano, quali partecipanti società della L.N.D.

Da tale ambito restano, all'evidenza, esclusi gli accordi conclusi tra tesserati e società partecipanti ai campionati del settore professionistico, quali la Sef Torres 1903 s.r.l.

Deve, altresì, dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata dalla Sef Torres 1903 s.r.l. per difetto assoluto dello *ius postulandi* da parte della detta società

Si osserva, infatti, al riguardo, che alla stregua delle risultanze desumibili dai comunicati ufficiali del Tribunale Federale Nazionale - riunione del 19/2/2015 - e della Corte Federale d'Appello - riunione del 6/3/2015 - risulta che al sig. Domenico Capitani è stata inflitta la sanzione dell'inibizione per sei mesi e tale inibizione riguarda la persona fisica del predetto Capitani con conseguente irrilevanza della circostanza che l'inibizione è stata irrogata allo stesso nella sua qualità di presidente della società Fondi Calcio s.r.l.

Discende dalle superiori argomentazioni che alla data di deposito della memoria difensiva al Capitani era preclusa l'assunzione di qualsivoglia carica rappresentativa di società affiliate alla L.N.D. e che, per l'effetto, lo stesso era carente dello "ius postulandi", per conto della Sef Torres 1903 s.r.l.

Passando all'esame del merito del ricorso, la domanda proposta dalla Thalmann risulta fondata e deve essere accolta.

La ricorrente ha prodotto la copia dell'accordo economico indicante la misura del compenso pattuito e allegato l'effettuazione delle prestazioni sportive.

Incombeva alla controparte la prova di fatti impeditivi e/o estintivi del diritto di credito della Mandley e non avendolo fatto, rimanendo contumace e così dimostrando scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni deve essere dichiarata obbligata al pagamento di €. 7.500,00 a favore della ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Gaelle THALMANN della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sandy MAENDLY/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con ricorso, ritualmente notificato il 5/3/2015, Gaelle THALMANN esponeva di aver concluso con la A.S.D. Torres Femminile Sassari, per la stagione agonistica 2013-2014, un accordo economico con il quale si determinava il compenso a favore di essa ricorrente di complessivi €. 7.500,00.

Tanto premesso e rilevato che a fronte del puntuale adempimento delle proprie prestazioni la società non le aveva corrisposto alcuna somma, conveniva in giudizio la A.S.D. Torres Femminile Sassari chiedendone la condanna al pagamento di €. 7.500,00.

La ricorrente dava, poi, atto che nella stagione 2014-2015 l'A.S.D. Torres Femminile Sassari si era "...scissa mediante costituzione di altra società...Sef Torres s.r.l...", mantenendo inalterata, ai sensi dell'art. 20 N.O.I.F., l'unitarietà dell'azienda sportiva, conveniva in giudizio quest'ultima chiedendone la condanna, in via solidale o separatamente con l'A.S.D. Torres Femminile Sassari, al pagamento dell'importo di €. 7.500,00.

Con memoria del 1/4/2015 si costituiva la Sef Torres 1903 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Domenico Capitani, la quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione adita sul rilievo dell'iscrizione della società al campionato di lega pro (Lega Italiana Calcio Professionistico) e contestava integralmente, nel merito, la pretesa avanzata dalla ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.

La ricorrente depositava ulteriore memoria replicando, analiticamente e diffusamente, alle argomentazioni difensive svolte dalla Sef Torres ed, in particolare, contestando l'eccezione di incompetenza della Commissione, la carenza di legittimazione passiva della A.S.D. Torres Femminile Sassari, rilevando l'inesistenza della A.S.D. Eurospin Sassari Calcio Femminile ed insistendo nell'accoglimento delle domande proposte.

La società sportiva A.S.D. Torres Femminile Sassari, benchè ritualmente citata non si costituiva.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che deve esaminarsi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in quanto attinente l'ambito di "giurisdizione attribuito all'organo giudicante, che, in ogni caso, essa Commissione difetta di competenza a conoscere del ricorso avanzato nei confronti della Sef Torres 1903 s.r.l. sul decisivo ed assorbente rilievo, desumibile dall'inequivoco tenore letterale della norma - nel caso art. 25 bis, 2° comma -, secondo cui alla stessa è riservata la cognizione "...su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della LND e le relative società...concernenti le indennità...e gli accordi relativi all'erogazione di una somma annuale di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F.".

Ne discende l'infondatezza della tesi, seppur suggestiva, sostenuta dalla difesa della ricorrente, ma viziata da una lettura parziale della disposizione in esame, in quanto al profilo oggettivo - la conclusione di un accordo economico sussumibile nell'alveo di operatività dell'art. 94 ter N.O.I.F., tale l'aspetto valorizzato in via esclusiva dalla ricorrente -, si accompagna, per quanto espressamente esplicitato nella norma in esame, il parametro soggettivo di riferimento, precisato nelle parti contraenti l'accordo economico e, cioè, tesserati con società partecipanti ai campionati della L.N.D. e queste ultime società, con l'ovvia e vincolante limitazione della competenza ai soli accordi che annoverano, quali partecipanti società della L.N.D.

Da tale ambito restano, all'evidenza, esclusi gli accordi conclusi tra tesserati e società partecipanti ai campionati del settore professionistico, quali la Sef Torres 1903 s.r.l.

Deve, altresì, dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata dalla Sef Torres 1903 s.r.l. per difetto assoluto dello *ius postulandi* da parte della detta società

Si osserva, infatti, al riguardo, che alla stregua delle risultanze desumibili dai comunicati ufficiali del Tribunale Federale Nazionale - riunione del 19/2/2015 - e della Corte Federale d'Appello - riunione del 6/3/2015 - risulta che al sig. Domenico Capitani è stata inflitta la sanzione dell'inibizione per sei mesi e tale inibizione riguarda la persona fisica del predetto Capitani con conseguente irrilevanza della circostanza che l'inibizione è stata irrogata allo stesso nella sua qualità di presidente della società Fondi Calcio s.r.l.

Discende dalle superiori argomentazioni che alla data di deposito della memoria difensiva al Capitani era preclusa l'assunzione di qualsivoglia carica rappresentativa di società affiliate alla L.N.D. e che, per l'effetto, lo stesso era carente dello "ius postulandi", per conto della Sef Torres 1903 s.r.l.

Passando all'esame del merito del ricorso, la domanda proposta dalla Thalmann risulta fondata e deve essere accolta.

La ricorrente ha prodotto la copia dell'accordo economico indicante la misura del compenso pattuito e allegato l'effettuazione delle prestazioni sportive.

Incombeva alla controparte la prova di fatti impeditivi e/o estintivi del diritto di credito della Mandley e non avendolo fatto, rimanendo contumace e così dimostrando scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni deve essere dichiarata obbligata al pagamento di €. 7.500,00 a favore della ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Sandy MAENDLY della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 12 Maggio 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Felice Belloli